

REGOLAMENTO

***"CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE UMBRE
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA
E ALL'ESTERO"***

ANNO 2015

Articolo 1 - Finalità

Il Centro Estero Umbria, al fine di agevolare l'internazionalizzazione delle imprese regionali, finanzia nell'ambito del proprio programma promozionale, la partecipazione a fiere e mostre specializzate in Italia e all'estero.

I contributi vengono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.

Articolo 2 - Requisiti di ammissibilità ai contributi

1. Sono ammesse al beneficio dei contributi le imprese individuali, le società, anche cooperative o consortili che abbiano almeno una sede legale e produttiva in Umbria e che risultino iscritte nel Registro Imprese delle Camere di Commercio di Perugia o Terni. Le imprese richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento del diritto camerale.

Articolo 3 - Iniziative finanziabili

1. Potranno usufruire dei contributi le imprese che acquisiscono spazi espositivi nell'ambito di manifestazioni fieristiche inserite nel Programma Promozionale del Centro Estero Umbria, pubblicato nel sito www.centroesteroumbria.it
2. Sono escluse dalla concessione dei contributi le partecipazioni ad iniziative già oggetto di finanziamento per le stesse finalità da parte della Regione Umbria, delle Camere di Commercio di Perugia e Terni, anche per il tramite di società da queste partecipate, ovvero ad iniziative oggetto di contributo di altri soggetti pubblici .
3. Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche curate direttamente dal Centro Estero, lo stesso provvederà al noleggio dell'area espositiva e all'allestimento in cui verrà particolarmente evidenziato il brand Umbria. Le aziende partecipanti all'iniziativa dovranno contribuire con una quota di partecipazione definita di volta in volta. La quota dovrà essere corrisposta al Centro in ragione del 50% al momento dell'adesione ed il restante 50% prima dell'inizio della manifestazione.

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai fini della concessione dei contributi sono quelle relative alla locazione dell'area espositiva, e alla quota di iscrizione alla manifestazione.
2. Sono escluse tutte le altre spese e specificatamente quelle relative all'IVA, l'allestimento, agli altri costi connessi al trasporto dei beni, le spese di viaggio e soggiorno, assicurazione da/per e in Fiera, servizi interpretariato, costi energia elettrica, fluidi, aria compressa etc.

Articolo 5 – Entità del contributo

1. Per le manifestazioni all'estero l'importo massimo del contributo concedibile potrà essere pari al 100% della spesa sostenuta per la locazione dell'area espositiva, mentre nel caso di fiere internazionali che si svolgono in Italia la misura del contributo potrà essere pari al 50% delle spese ammissibili di cui all'art. 4
2. Una maggiorazione del 20% potrà essere assegnata a favore di imprese che, avendo sottoscritto contratto di rete ai sensi della legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i, partecipano congiuntamente ed in numero non inferiore a 5 partecipanti alle manifestazioni fieristiche di cui all'Art. 3 comma 1.
3. Il contributo, concedibile nel limite massimo rispettivamente di € 8.000,00 complessivi per ogni singola impresa per le fiere internazionali che si svolgono all'estero e di un limite massimo di € 4.000,00 complessivi per ogni singola impresa per le iniziative in Italia, sarà determinato, nel caso di esaurimento del totale dello stanziamento previsto, proporzionalmente rispetto alla superficie acquisita dalle aziende partecipanti.
4. Il Centro, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento previsto per ciascuna iniziativa fieristico promozionale in presenza di documentate necessità riferibili alla partecipazione di imprese in numero consistente, compatibilmente rispetto alle risorse disponibili.

Articolo 6 - Domanda di accesso ai contributi

1. La domanda di contributo, redatta secondo lo schema (Allegato A), in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa di cui all'art. 2, dovrà pervenire al Centro almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
2. Il modello di domanda potrà essere trasmesso con lettera raccomandata, al Centro Estero Umbria – Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia, o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo centro.estero@pg.legalmail.camcom.it, oppure a mano.

Articolo 7 - Regime di aiuti "de minimis"

1. I contributi di cui al presente Regolamento si intendono concessi in regime "*de minimis*", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (attualmente artt. 107 e 108 del nuovo Trattato di Lisbona FUE) agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"). Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda dovrà dichiarare, all'atto della richiesta (schema incluso nell'allegato A), i contributi ricevuti in regime "*de minimis*" nei tre esercizi finanziari precedenti.

Articolo 8 – Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa, ai fini della liquidazione del contributo concesso, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) copie delle fatture emesse dall'Ente fiera organizzatore relative all'affitto/noleggio dell'area espositiva;
 - b) documentazione comprovante il pagamento delle fatture emesse dall'Ente fiera organizzatore relative all'affitto/noleggio dell'area espositiva. Non saranno ammissibili le spese pagate per contanti;
 - c) documentazione inerente la regolarità contributiva dell'azienda (D.U.R.C.);

Articolo 9 – Adempimenti del beneficiario

1. Dovrà essere trasmessa al Centro una sintetica relazione, mediante l'utilizzo del modello "Report Iniziativa", allegato B), sui risultati ottenuti con la partecipazione all'evento fieristico allegando la rispettiva documentazione fotografica.
2. Non saranno prese in esame le domande la cui documentazione completa sarà pervenuta al Centro oltre 60 giorni dalla data della manifestazione.

Articolo 10 – Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi avviene, con atto del Direttore del Centro, che è responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla chiusura della verifica delle domande pervenute ai sensi dell'art.9 punto 2
2. il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% nei casi previsti dall'art. 28 del DPR n. 600/73;